



TRIBUNALE DI BARI

I Sezione civile

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e p.c. al Sig. Presidente del Tribunale
e p.c. al Direttore della Cancelleria della V.G.
Sede

Oggetto: il nuovo art. 473 bis.51 c.p.c. (procedimento a domanda congiunta)

Sono davanti agli occhi di tutti le difficoltà non solo interpretative ma anche organizzative che la riforma introdotta con il D. Leg.vo n. 149/2022 ha comportato per tutti gli operatori del diritto.

In particolare, relativamente ai procedimenti su domanda congiunta - ovvero separazioni consensuali, divorzi congiunti, richieste congiunte di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, richieste di regolamentazione congiunta dell'affidamento, del collocamento e del contributo per i figli nati fuori dal matrimonio - questo Tribunale, in forza dei decreti organizzativi adottati dal sottoscritto che avevano introdotto buone prassi organizzative, è stato in grado di esitarli in tempi assai contenuti, nell'ordine, al massimo, di tre mesi dal deposito del ricorso.

Ciò perché, almeno in via ordinaria, non veniva fissata l'udienza di comparizione personale delle parti ed il procedimento veniva immediatamente portato in camera di consiglio per la deliberazione dopo aver acquisito il parere del Pubblico Ministero.

La nuova norma citata in oggetto, invece, stabilisce che per tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. introdotti su domanda congiunta, il Presidente deve fissare con apposito decreto l'udienza di comparizione personale delle parti davanti al giudice relatore, trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero affinché esprima il suo parere entro tre giorni prima della data ivi indicata.

La norma aggiunge che se le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono fare nel ricorso la dichiarazione espressa di non volersi riconciliare, depositando i documenti di cui all'art. 473 bis.13, 3° comma, c.p.c.

Orbene, da quanto constatato dalla cancelleria della V.G. e riportato al sottoscritto, a partire dall'1/3/2023 risultano depositati numerosi ricorsi a domanda congiunta che, tuttavia, non contengono la dichiarazione espressa di non volersi riconciliare, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.

Ciò ha già comportato per l'Ufficio la necessità di fissare la comparizione personale delle parti che, dato il carico dei ruoli, avviene a numerosi mesi di distanza dal deposito del ricorso stesso.

Al fine, quindi di evitare pericolose lungaggini nei tempi della risposta processuale e danni per l'utenza in una materia così delicata,

INVITO

per Suo tramite i difensori che intendono proporre ricorsi aventi ad oggetto i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. a formulare espressamente la

dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.

Quanto, invece, alla necessità di depositare i documenti di cui all'art. 473 bis. 13, 3° comma, c.p.c., pure prevista dalla norma, ritengo che a tale incombenza si possa soprassedere purché i difensori spieghino dettagliatamente quali sono le ragioni, fondate sulla effettiva capacità contributiva delle parti in causa, che giustifichino la misura del contributo da loro concordato per il mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave.

Ritengo, infatti, che in mancanza di una espressa sanzione processuale di inammissibilità o improcedibilità per il mancato deposito, l'indicazione suddetta, confortata da dati certi e non controversi che il Tribunale possa apprezzare, sia essere sufficiente per delibare positivamente la domanda.

Saluto.

Bari, 16/3/2023


Il Presidente della Sez. I^a Civile
Saverio U. de Simone

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Bari, il 15/03/2023

